

INTERVENTO IN COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI SUL ddl 1429 E CORRELATI

Roma 22 aprile 2014

Gentile Presidente, signor rappresentante del governo, onorevoli colleghi,

prendo la parola in questa discussione generale sul DDL 1429 concentrandomi su un segmento breve, ma esiziale, delle materie trattate dal provvedimento costituzionale che è alla nostra attenzione: il nuovo e profondo riassetto del regionalismo italiano a distanza di poco più di un decennio dalla riforma del duemilauno. In principio mi concentrerò ulteriormente sulle norme che riguardano le regioni e le provincie ad autonomia speciale (le “speciali”) per poi proporre a questa commissione riflessioni politiche e orientamenti costituzionali che riguardano tutte le regioni. Speciali ed ordinarie.

Il DDL 1429 si occupa delle speciali principalmente statuendo la tempistica e la coerenza con le quali si applicano anche alle speciali le norme del nuovo articolo 117 che concerne le regioni ordinarie. Ciò avviene con il C. 13, Art. 33, delle norme transitorie.

Desidero riferire alla Commissione un fatto indicativo. Non è gusto per l’aneddotica, si tratta piuttosto di un fatto che ci aiuta a ragionare dal punto di vista politico, delle scelte costituzionali e che inoltre è bene compaia negli atti parlamentari.

Il testo del C. 13 che compare nel DDL 1429, nella versione che tutti i senatori del mio partito hanno ricevuto dagli uffici del Gruppo parlamentare il quale a sua volta lo ha ricevuto da Palazzo Chigi non appena è stato licenziato dal Consiglio dei ministri, stabilisce che << Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Provincie autonome di Trento e di Bolzano sino all’adeguamento dei rispettivi statuti>>.

Il testo dello stesso C. 13 apparso a distanza di un po’ di ore nel sito di Palazzo Chigi e che compare nel testo in discussione oggi dice che << Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Provincie autonome di Trento e di Bolzano sino all’adeguamento dei rispettivi statuti>>.

La modifica a Consiglio dei ministri concluso è dovuta all’accortezza di un esponente del governo che è stato sollecitato da un senatore di una speciale.

Riporto i fatti per testimoniare che vi era in modo esplicito l’intenzione di omologare da subito le speciali alle ordinarie, che peraltro il 1429 ridimensiona in modo notevole, di modo tale che ne sarebbe uscita una sostanziale loro cancellazione.

La presente versione del C. 13 mantiene le prerogative delle speciali, ma solo provvisoriamente con l’intenzione di ridimensionarne le attribuzioni in sede di revisione dei rispettivi statuti che come è noto non è nelle mani della regione ma spetta al Parlamento con legge costituzionale.

Dunque secondo il nuovo C. 13, il livellamento delle speciali in logica neo-centralistica è solo rinviato.

La consistente spinta neo-centralistica di cui ho appena parlato è sotto gli occhi di tutti. Recenti fenomeni di malcostume e di inadeguatezza gestionale non riescono a cancellare decenni di positive esperienze di decentramento e di autogoverno: vengo dal Friuli Venezia Giulia che sempre, e anche in occasione della ricostruzione del terremoto del 1976, ha onorato le attribuzioni che ha ricevuto dallo Stato.

E del resto è difficile convincere chicchessia che lo Stato centrale sia un esempio di efficacia e virtù morale. L'abbandono e l'incuria degli scavi di Pompei sono una vergogna planetaria, anche da un punto di vista morale, eppure la Regione Campania non ci ha mai messo mano e la medesima non reca responsabilità neppure per le inefficienze scandalose del Tribunale di Napoli che stanno tutte in capo a Roma. Sono solo due esempi e sarebbe facile proseguire.

Vorrei rammentare che governare l'Italia solo da Roma è impossibile e che allora ci dobbiamo accingere a riformare il Titolo V con ragionevolezza scegliendo la strada di un regionalismo efficace e responsabile e non quella del neo-centralismo.

Nel quadro che ho appena auspicato è utile assestare in capo allo Stato le attribuzioni che consentano allo Stato medesimo di svolgere la funzione nazionale ed internazionale che è nell'interesse generale della Repubblica.

E' necessario tuttavia che anche le regioni possano svolgere una funzione autorevole ed efficace. Il DDL 1429 non è orientato in questa direzione e quindi va modificato.

Torno alle speciali. E' in primo luogo necessario stabilire che le disposizioni dell'Art. 117 della Costituzione così come verrà definito dalla riforma non si applicheranno alle speciali sino alla modifica dei rispettivi statuti e che questi verranno modificati dal Parlamento con l'intesa espressa dalle assemblee legislative di ciascuna regione o provincia autonoma.

E' necessario che la doppia clausola di salvaguardia, cioè la non automatica vigenza del 117 e l'intesa espressa dall'assemblea legislativa, compaia nel testo dell'Art. 116. Del resto la trattazione della materia delle speciali nelle norme transitorie è motivata nel 1429 dalla volontà di esprimere proprio la transitorietà dell'istituzione regione o provincia a statuto speciale e una volta acquisita, invece, la volontà di confermare la non transitorietà delle speciali non vi sono più ragioni per non inserire le dovute norme di tutela nel 116.

L'applicazione del nuovo 117 versione DDL 1429 al Friuli Venezia Giulia significherebbe la perdita della facoltà legislativa primaria nelle seguenti materie:

- stato giuridico ed economico del personale della Regione e degli enti regionali;
- ordinamento del procedimento amministrativo della Regione, dei suoi enti e dei comuni;
- ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

- turismo;
- urbanistica;
- attività culturali.

Per quanto riguarda industria e commercio, che attualmente -ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto di autonomia- sono materie per le quali la Regione legifera con la cosiddetta "competenza primaria" ossia con l'obbligo di attenersi solo ai principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, alle riforme economico e sociali, agli obblighi internazionali dello Stato, agli interessi nazionali e delle altre regioni il nuovo Art. 117 confina le competenze delle regioni, ossia potenzialmente anche il FVG, alla mera azione nel campo dei servizi alle imprese.

In pratica la specialità del Friuli Venezia Giulia verrebbe cancellata. La posta in palio è chiara.

Ho detto in esordio che avrei proposto riflessioni per l'intero sistema italiano delle regioni. Il DDL 1429 vuole cancellare il C.3 dell'Art.116 che attualmente consente alle regioni ordinarie di colmare il distacco con le speciali ottenendo il trasferimento di nuove attribuzioni. Si vuole cancellare una norma che è di grande utilità perché consente al regionalismo virtuoso ed efficace di consolidarsi all'insegna del principio di responsabilità. La norma è purtroppo rimasta sulla carta.

Il principio costituzionale che permette alle ordinarie di avvicinarsi alle speciali va conservato e il mezzo più idoneo è introdurlo nel nuovo Art. 117 insieme alle norme che ne disciplinano la attuazione. Ciascuna regione ordinaria deve poter incrementare le sue attribuzioni sulla base di procedure pattizie con lo Stato che permettano il trasferimento di deleghe e funzioni.

In termini generali le relazioni tra le regioni e lo Stato andrebbero disciplinati, come accade per l'Unione europea, alla luce dei principi di attribuzione, proporzionalità e sussidiarietà. Molte delle statuizioni dell'Art. 5 del Trattato sull'Unione europea potrebbero trovare posto nel nuovo articolo 117.

000000